

Il Ministero dell’Ambiente

 e della Tutela del Territorio e del Mare

**MISURE PER INTERVENTI INTEGRATI NELLE ISOLE MINORI**

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “I*stituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione*”, che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero in sette Direzioni Generali istituisce la “Direzione generale per il clima e l’energia” alla quale sono, tra l’altro, le funzioni di competenza del Ministero in materia di mobilità sostenibile e mobility management nonché in materia di efficienza energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, n. 8, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 febbraio 2017 registrato presso la Corte dei conti in data 15.3.2017, Reg. n. 1 Foglio 1236 recante la “*Direttiva Generale sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2017*” e, in particolare, al fine di supportare l’implementazione di politiche e programmi in materia di clima ed energia e conseguire gli obiettivi concordati in sede internazionale e comunitaria, prevede la promozione e l’attuazione di azioni per accrescere i livelli di efficienza energetica, di misure per la mobilità sostenibile nonché di misure previste dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*” e, in particolare, l’articolo 7 che prevede, tra l’altro, misure per assicurare sicurezza, efficienza ed economicità del servizio erogato tramite le piccole reti isolate;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 recante “*Attuazione della direttiva sulla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada*” finalizzato a potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, di clima e di energia anche attraverso l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per gli enti aggiudicatori e per gli operatori di servizi pubblici, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO2 e di talune sostanze inquinanti, nell'intero arco della loro la vita;

**VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” e, in particolare, il Titolo V che, oltre a stabilire il regime di sostegno per l’energia prodotta da fonti rinnovabili, prevede un quadro generale volto alla promozione dell’efficienza energetica;

**VISTO** il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 recante “*Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”* ed in particolare l’articolo 19, comma 6 che vincola il 50 per cento dei proventi delle aste di quote di emissioni a iniziative destinate a “*ridurre le emissioni dei gas a effetto serra*”, “*favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici*”, “*rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento*”, “*incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*” e, in particolare, l’articolo 5 avente ad oggetto il “miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante “*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*” e, in particolare, l’articolo 15 avente ad oggetto le “misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica” di veicoli elettrici;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015 di approvazione della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), che individua i principali impatti dei cambiamenti climatici per una serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento incrementando la resilienza del territorio nazionale;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea del 30 novembre 2016 COM(2016) 860 *final*, recante “Energia Pulita per tutti gli europei” ed, in particolare, l’allegato concernente “Azione per promuovere la transizione verso un’energia pulita”, che considera le isole e regioni insulari esempi di aree remote dell'Unione Europea nelle quali realizzare piattaforme, per iniziative su scala pilota, in materia di transizione verso un’energia pulita che possano servire come vetrine a livello internazionale;

**VISTA** la Comunicazione 2016/501 del 20 luglio 2016 con cui la Commissione Europea ha definito la “*Strategia europea per una mobilità a basse emissioni*” individuando nella ottimizzazione e nel miglioramento dell’efficienza e nel maggiore impiego delle energie alternative a basse emissioni nel settore dei trasporti, le principali misure per conseguire gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni dei gas serra e degli inquinanti atmosferici al 2030 e al 2050

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017, pubblicato nella G.U. n. 114 del 18 maggio 2017, recante *“Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”* che individua i territori delle isole minori non interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico locale;

**VISTA** la Comunicazione COM(2017) 283 del 31 maggio 2017 della Commissione Europea che ha lanciato l’iniziativa “Europa in movimento” e ha definito una strategia al 2025 per una mobilità pulita, competitiva e interconnessa in cui è ribadita l’esigenza di adottare misure di sostegno per investimenti nelle infrastrutture, nella ricerca e nell'innovazione, oltre ad una legislazione per migliorare il funzionamento del mercato del trasporto delle merci e le condizioni sociali e occupazionali dei lavoratori;

**CONSIDERATO** che, a fronte dei consumi finali di energia nei territori delle isole minori, interventi finalizzati alla riduzione del consumo energetico e alle perdite di energia rivestono un'importanza sempre maggiore e che le misure di efficienza energetica sono sempre più riconosciute come un mezzo non soltanto per conseguire un approvvigionamento energetico sostenibile, ridurre le emissioni di gas a effetto serra, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ridurre i costi delle importazioni, ma anche per promuovere la competitività dei territori interessati da detti interventi;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, a causa delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei territori isolani, la mobilità nelle isole minori rappresenta in taluni periodi dell’anno un problema anche per l’ambiente e che andrebbe ridotto l’uso dei veicoli privati più inquinanti a fronte della promozione dell’uso di veicoli ibridi o elettrici per una mobilità alternativa, sia privata che pubblica, nonché dell’uso della bicicletta e della pedonalità;

**CONSIDERATO**, altresì, che i territori delle isole minori sono tra le aree più vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici a livello europeo e che l’adattamento al clima sia una caratteristica intrinseca in particolare del settore agro-forestale di detti territori ma la portata, l’incertezza e la velocità dei cambiamenti climatici in atto e attesi, rendono necessario un aumento della sua capacità adattiva, per ridurne gli impatti, ma anche per cogliere le opportunità offerte dalle mutate condizioni climatiche;

**RITENUTO** che, ai fini del presente decreto, per l’individuazione delle isole minori non interconnesse possono essere applicati i medesimi criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale 14 febbraio 2017, e più precisamente la mancanza o l’insufficienza di interconnessione fisica con il sistema elettrico nazionale, e la definizione di isola adottata da EUROSTAT, a tal fine considerando le isole con superficie superiore a 1km2, localizzate ad una distanza minima di 1 km dal continente e con popolazione residente di almeno 50 persone;

**RITENUTO** pertanto, di individuare isole minori non interconnesse, ai fini del presente decreto, le isole ricomprese nell’elenco di cui all’allegato 1 al citato decreto ministeriale 14 febbraio 2017, oltre l’isola di Gorgona;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 agosto 2010, n. 15 recante criteri per l’attribuzione di vantaggi economici, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n 241;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

**VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che all’articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**Finalità e ambito di applicazione**

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, favorire modalità di trasporto a basse emissioni e misure di adattamento ai cambiamenti climatici nelle isole minori non interconnesse elencate nell’allegato 1, parte A, il presente decreto disciplina condizioni, presupposti e modalità di finanziamento e monitoraggio di progetti di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico, di mobilità sostenibile e di adattamento ai cambiamenti climatici che rientrano tra le azioni e interventi di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30.

2. La tipologia di progetti ammissibili a finanziamento è indicata nell’allegato 1 Parte B.

3. In sede di valutazione, sono preferiti i progetti che prevedono l’integrazione dei profili di efficienza energetica, mobilità sostenibile, adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, anche con riferimento a programmi di interventi di cui al decreto ministeriale 14.2.2017 e ad analoghi provvedimenti di finanziamento a valere su altre risorse pubbliche.

**Articolo 2**

**Soggetti beneficiari del finanziamento**

1. Sono beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto i Comuni delle isole minori non interconnesse, di cui alla tabella dell’Allegato 1, Parte A, per la realizzazione di progetti nella rispettiva circoscrizione territoriale, e le amministrazioni dello Stato per la realizzazione di progetti su immobili pubblici in uso localizzati nelle predette isole minori.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano istanza di ammissione secondo le modalità di cui all’articolo 3:

1. in via autonoma;
2. congiuntamente ad altri enti pubblici, anche non territoriali, rispetto ai quali il beneficiario assume il ruolo di capofila.

3. Nel caso in cui un solo soggetto beneficiario abbia competenza territoriale su più isole di cui all’allegato 1 ed intenda realizzare progetti su ciascuna di tali isole, è tenuto a presentare una istanza per ciascuna isola.

4. È fatta salva la facoltà dei soggetti beneficiari, ai fini delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di cui al presente decreto, di avvalersi di soggetti privati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante “codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 3**

**Presentazione delle istanze**

1. Le istanze di ammissione a finanziamento devono essere corredate dalla documentazione di cui all’Allegato 2, nonché dalla dichiarazione con la quale il rappresentante legale del beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità, che al progetto per il quale è presentata l’istanza non sono destinati altri finanziamenti pubblici, o che gli altri finanziamenti pubblici, ivi inclusi quelli a valere sulle bollette energetiche, cumulati con il finanziamento del presente decreto non eccedono il 100% dell’importo di progetto; per gli interventi che hanno ad oggetto immobili il beneficiario deve altresì dichiarare sotto la propria responsabilità che l’immobile è pubblico ed è in uso.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo a mezzo Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) all’indirizzo isoleminori@pec.minambiente.it entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’apposito avviso di apertura dei termini di cui al presente decreto; qualora l’ultimo giorno sia festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

3. All’atto della trasmissione via PEC, nel campo “Oggetto”, deve essere riportata la dicitura: “*Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole minori*”.

4. È consentito trasmettere più PEC relative ad un'unica istanza, fino a un massimo di 5. In tal caso i singoli invii, nel campo “Oggetto”, accanto alla dicitura “*Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole minori*”, devono riportare il numero progressivo dell’invio in corso e il numero totale degli invii relativi all’istanza: ad esempio nel caso debbano essere effettuati cinque invii, accanto alla dicitura “*Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole minori*” deve essere riportato per ogni invio “1 di 5”, “2 di 5”, “3 di 5”, “4 di 5”, “5 di 5”).

5. Sono irricevibili:

a. le istanze presentate oltre i termini di cui al comma 2 del presente articolo;

b. le istanze presentate in difformità ai commi 3 e 4 del presente articolo;

c. le istanze presentate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 2.

6. Il Ministero può valutare se, in relazione ai contenuti di cui alla parte A dell’allegato 2, l’istanza può essere integrata e, in tale evenienza, ha la facoltà di dare un termine al soggetto beneficiario per le necessarie integrazioni dell’istanza medesima.

**Articolo 4**

**Esame delle domande**

1. Per la valutazione delle istanze presentate nei termini e la predisposizione della relativa graduatoria dei progetti ammissibili, la Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina un’apposita Commissione, che redige il verbale conclusivo dei lavori e formula una proposta di graduatoria.

2. Entro trenta giorni dalla trasmissione del verbale conclusivo dei lavori della Commissione di valutazione di cui al comma 1, con decreto direttoriale è approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili, sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e ripartite le risorse di cui al presente decreto.

3. Il decreto direttoriale di cui al comma 2 è comunicato a tutti i soggetti beneficiari che hanno presentato progetti ammessi a finanziamento in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria finale, ed è pubblicato nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. Qualora i progetti finanziati, in considerazione delle domande pervenute e della graduatoria redatta ai sensi del comma 1, non assorbano l’intero importo impegnato per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 del presente decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande con apposito decreto.

**Articolo 5**

**Ammontare complessivo del finanziamento e soglia massima finanziabile**

1. L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al presente decreto è pari ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

2. Ciascuna istanza ammessa è finanziata per il suo complessivo importo, fino ad una soglia massima finanziabile di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) iva inclusa.

3. Sono ammissibili al finanziamento unicamente le spese direttamente correlate alla realizzazione dei progetti.

**Articolo 6**

**Finanziamento del programma**

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento, sul Capitolo 8415 - PG 1 - "*Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l’efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica*" - Missione 18 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente*" - Programma 16 "*Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energia rinnovabili*" dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Una quota fino al 2,5 % delle risorse di cui all’articolo 5, comma 1, è destinata alle seguenti attività:

1. monitoraggio e verifica dell’attuazione dei progetti;
2. monitoraggio degli obiettivi attesi, con particolare riferimento alle diverse azioni progettuali messe in atto, valutazione ex-post dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità conseguiti, degli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici conseguiti.

**Articolo 7**

**Programma Operativo di Dettaglio e Modalità di erogazione del contributo finanziario**

1. Entro quarantacinquegiorni dalla comunicazione del decreto di approvazione dei progetti ammessi a finanziamento di cui al precedente articolo 4, comma 2, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Programma Operativo di Dettaglio (di seguito POD), comprensivo del Quadro economico, redatto sulla base di un apposito format predisposto dalla Direzione Generale medesima.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, con decreti del Direttore Generale della Direzione per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si provvede all’approvazione dei singoli POD comprensivi dei Quadri economici. I decreti sono comunicati ai beneficiari del finanziamento.

3. Le erogazioni delle somme per lavori e delle somme a disposizione dell’amministrazione sono disposte dalla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

4. Le erogazioni delle somme per lavori:

1. sono disposte direttamente a favore della ditta risultata aggiudicataria della procedura a evidenza pubblica condotta dal beneficiario, per stati di avanzamento lavori pari almeno al 20% dell’importo contrattuale;
2. sono effettuate su mandato del beneficiario, previa asseverazione da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento degli stati di avanzamento lavori nonché a seguito della presentazione da parte del RUP della documentazione di cui al successivo comma 6, per la successiva approvazione ed erogazione.

5. Le erogazioni delle somme a disposizione dell’Amministrazione sono disposte a favore del beneficiario come di seguito specificato:

1. anticipo pari al 30% dell’importo delle Somme a disposizione del Quadro economico corrisposto previa presentazione da parte del RUP dell’attestazione di avvenuta apertura del capitolo di bilancio dedicato e della comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell’intervento;
2. erogazioni successive pari ciascuna al 30% dell’importo delle somme a disposizione del Quadro economico, che sono corrisposte a seguito della presentazione da parte del RUP della documentazione di cui al successivo comma 7.

6. Ai fini dell’erogazioni delle somme per lavori il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

1. contratto di affidamento alla ditta aggiudicataria;
2. documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto (giornale dei lavori; libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; liste settimanali; il registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; gli stati d'avanzamento dei lavori; certificati per il pagamento delle rate di acconto; conto finale e la relativa relazione, ecc.);
3. certificato di pagamento emesso dal Direttore dei Lavori;
4. fattura emessa dalla ditta appaltatrice;
5. provvedimento di liquidazione del certificato di pagamento e della fattura presentata, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC; tracciabilità finanziaria e eventuale documentazione ai fini dei controlli antimafia;
* per il riconoscimento della spesa relativa al saldo lavori, oltre alla documentazione di cui al comma 6 deve essere presentato il certificato di collaudo/regolare esecuzione e devono essere rilasciate le dichiarazioni volte ad attestare che: si tratta di richiesta di pagamento finale relativa ai lavori e che il completamento delle attività è avvenuto nel rispetto degli obiettivi fissati di cui al presente decreto.

7. Ai dini dell’erogazioni delle somme a disposizione dell’amministrazione e altre spese devono essere presentati:

1. domanda di pagamento, in presenza di una rendicontazione delle spese sostenute, ammissibili e debitamente documentate pari almeno all’80% delle somme già erogate;
2. contratti di affidamento;
3. fattura/busta paga;
4. provvedimento di liquidazione delle fatture presentate, nel quale siano richiamati gli estremi di tutti i documenti necessari per il pagamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC; tracciabilità finanziari e eventuale documentazione ai fini dei controlli antimafia.

8. Le erogazioni, salvo l’anticipo, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.

9. La documentazione di cui ai commi 6 e 7 deve essere corredata da una relazione con la quale il soggetto beneficiario, nella persona del Sindaco e/o del Responsabile del Procedimento formalmente incaricato, asseveri che:

1. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme vigenti in materia di affidamenti;
2. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale;
3. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
4. non sono stati ottenuti né richiesti utleriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
5. sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 dela Legge 13 agosto 2010, n. 136.

10. L’intera documentazione dovrà essere trasmessa dal soggetto beneficiario alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a mezzo PEC all’indirizzo isoleminori@pec.minambiente.it.

**Articolo 8**

**Avvio e realizzazione delle attività**

1. I soggetti ammessi al finanziamento che presentano istanza corredata da progettazione esecutiva, devono provvedere alla pubblicazione del bando di gara relativa all’affidamento di servizi, forniture, lavori e opere nei 30 giorni successivi alla approvazione del POD di cui all’articolo 7, comma 2.

2. I soggetti ammessi al finanziamento che presentano istanza corredata da progettazione non esecutiva devono trasmettere alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro 60 giorni dalla approvazione del POD, i progetti esecutivi e immediatamente cantierabili per la verifica di coerenza degli interventi.

3. La verifica di cui al comma 2 è effettuata entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione progettuale esecutiva ed entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti di verifica il beneficiario deve provvedere alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento di servizi, forniture, lavori e opere.

4. Su richiesta motivata del beneficiario, il termine finale di 60 giorni di cui al precedente comma 2 può essere differito fino ad un massimo di 60 giorni per consentire di espletare le procedure a evidenza pubblica per l’affidamento della redazione del progetto esecutivo, tenendo conto dei tempi e delle modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”.

**Articolo 9**

**Verifiche e controlli**

1. La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare accerta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal richiedente al momento della presentazione della istanza di finanziamento, nonché la regolare esecuzione delle opere da parte del soggetto beneficiario, la loro conformità al progetto approvato, incluse le eventuali varianti approvate, il rispetto dei termini prefissati per l’inizio e la conclusione dei lavori, ed ogni altro profilo ritenuto rilevante ai fini dell’erogazione del finanziamento ammesso.

2. Il beneficiario supporta l’attività di cui al comma 1 attraverso l’implementazione di un sistema di monitoraggio accessibile alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare può eseguire sopralluoghi in corso d’opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento e può sempre richiedere al beneficiario di fornire ogni opportuno chiarimento in corso d’opera.

**Articolo 10**

**Varianti, proroghe e utilizzo economie**

1. L’eventuale richiesta di proroga dei termini ovvero di perizie di variante, complete di ogni atto e documentazione giustificativa, debitamente sottoscritte da parte del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, motivate e corredate da idonea documentazione giustificativa, deve essere preventivamente inoltrata alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a mezzo PEC.

2. Le perizie di varianti o richieste di proroga sono sottoposte alla valutazione della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che esprime il proprio parere ai fini dell’approvazione o meno delle stesse. La Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica al richiedente l’esito della valutazione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

3. In nessun caso sono ammesse varianti difformi rispetto a quanto previsto dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e, comunque, che comportano l’aumento dell’importo del finanziamento concesso. Non sono, altresì, ritenute ammissibili le varianti al progetto ammesso a finanziamento approvate senza il preventivo parere della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. I soggetti beneficiari comunicano alla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare i ribassi d’asta e le economie verificatisi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti.

5. I soggetti beneficiari non potranno impegnare le eventuali economie se non espressamente autorizzati dalla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

6. Le economie certificate in esito all’attuazione dei progetti finanziati possono essere utilizzate ai fini dello scorrimento della graduatoria redatta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, per la realizzazione delle proposte progettuali ammesse ma non finanziate.

7. I soggetti beneficiari si impegnano a rendere disponibili i dati amministrativi e tecnici relativi ai progetti, anche in forma telematica, qualora richiesti dalla Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**Articolo 11**

**Revoca dei finanziamenti e riutilizzo delle risorse**

1. Oltre a quanto previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 2010 n. 153, la Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dispone la revoca dei finanziamenti concessi se è accertato il verificarsi anche di una sola tra le seguenti condizioni:

1. mancato rispetto dei termini, salvo proroga debitamente autorizzata;
2. mancato completamento dei lavori entro la tempistica stabilita in sede di approvazione del progetto;
3. mancato adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. mancata osservanza della disciplina nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamento degli appalti di lavori, fornitura, beni e servizi;
5. grave difformità tra progetto inizialmente presentato e progetto realizzato. L’entità degli scostamenti o la difformità rispetto al progetto approvato sono sottoposte alla valutazione della Direzione Generale per il Clima e l’Energia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, sono versate in apposito Capitolo/Articolo di entrata del Bilancio dello Stato, fermo restando il vincolo di destinazione previsto dall’articolo 10, comma 3 della Direttiva CE 2003/87, come modificata dalla Direttiva CE 2009/29, e dall’articolo 19, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

**Articolo 12**

**Relazione attestante l’avanzamento delle attività**

1. I soggetti beneficiari trasmettono a mezzo PEC al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’indirizzo isoleminori@pec.minambiente.it, una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività. La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario ovvero da suo delegato.

2. La documentazione contabile attestante le spese sostenute e i pagamenti effettuati devono necessariamente riportare la dicitura “*Interventi di efficienza energetica, mobilità sostenibile e adattamento nelle isole minori”*

3. La relazione semestrale riporta l’attestazione dell’osservanza della disciplina nazionale e comunitaria per l’affidamento degli appalti di beni e servizi oggetto di finanziamento.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

Avv. Maurizio Pernice

**ALLEGATO 1**

**Parte A: Ambito territoriale di applicazione ai sensi dell’articolo 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isola** | **Provincia** |
| Alicudi | ME |
| Capraia | LI |
| Capri | NA |
| Favignana | TP |
| Filicudi | ME |
| Giglio | GR |
| Gorgona | LI |
| Lampedusa | AG |
| Levanzo | TP |
| Linosa | AG |
| Lipari | ME |
| Marettimo | TP |
| Panarea | ME |
| Pantelleria | TP |
| Ponza | LT |
| Salina | ME |
| Stromboli | ME |
| Tremiti | FG |
| Ustica | PA |
| Ventotene | LT |
| Vulcano | ME |

**Parte B: Tipologie di interventi ammessi al finanziamento**

Sono ammessi al finanziamento interventi per progetti che appartengano alle seguenti tipologie:

1. Interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici:
	1. conversione dei sistemi di irrigazione per il risparmio idrico;
	2. riduzione delle perdite nelle reti idriche;
	3. manutenzione delle dune con ripristino della flora psammofila;
	4. interventi di manutenzione e tutela degli ecosistemi interni anche per la prevenzione degli incendi boschivi;
	5. realizzazione di alberature e modifica delle pavimentazioni urbane per la riduzione degli impatti delle ondate di calore;
	6. sistemi di dissalazione alimentati prevalentemente da fonti rinnovabili, nei quali l’impianto di produzione energetica alimentato da fonti rinnovabili può essere realizzato anche da soggetti diversi dai beneficiari di cui all’articolo 2, anche nell’ambito degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 “Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”: in tal caso, le spese di realizzazione dell’impianto di produzione energetica alimentato da fonti rinnovabili non rientrano tra le spese ammissibili ai sensi del presente decreto.
2. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico:
3. riduzione dei consumi energetici derivanti da interventi sul sistema idrico;
4. della rete di illuminazione pubblica attraverso la revisione della distribuzione degli impianti e l’utilizzo dei LED;
5. degli edifici attraverso interventi di isolamento termico (superfici opache e trasparenti), impianti (sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti basati su caldaie a condensazione e/o pompe di calore), corpi illuminanti e lampade, building automation, sistemi di ombreggiamento e soleggiamento variabile, sistemi di circolazione naturale dell’aria, ed altri sistemi solari passivi;

La predisposizione del progetto di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto deve, necessariamente, essere preceduto dalla redazione di una diagnosi energetica finalizzata a consentire la corretta individuazione e combinazione degli interventi anche attraverso la definizione di soluzioni che ottimizzino il rapporto costi-benefici al fine di conseguire il maggiore risparmio energetico ed ambientale con i minori costi possibili di investimento, gestione e manutenzione

1. sistemi di elettrificazione delle banchine (High-Voltage Shore Connection) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili.
2. Interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile:
3. realizzazione e/o potenziamento di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni: autobus ibridi, elettrici o alimentati a bio-metano, imbarcazioni alimentate da motori elettrici, a vela o a remi per il piccolo cabotaggio lungo costa, pensiline per servizi di trasporto pubblico, car sharing, bike sharing, scooter sharing. I suddetti mezzi ad alimentazione elettrica e le relative infrastrutture di ricarica devono essere alimentati prevalentemente da impianti a fonti rinnovabili. Detti impianti a fonti rinnovabili possono essere realizzati anche da soggetti diversi dai beneficiari di cui all’articolo 2, anche nell’ambito degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 “Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”: in tal caso, le spese di realizzazione dell’impianto a fonti rinnovabili non rientrano tra le spese ammissibili ai sensi del presente decreto;
4. realizzazione e/o adeguamento di percorsi ciclabili, realizzazione di aree di ricovero e sosta per biciclette tradizionali e a pedalata assistita, anche dotate di infrastrutture di ricarica.

**ALLEGATO 2**

**Parte A.**

**Contenuto dell’istanza di ammissione al finanziamento ai sensi dell’articolo 3, comma 1**

1. Ai fini dell’ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari inviano la seguente documentazione:

* + 1. **il modulo A “Domanda di partecipazione”** è debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale;
		2. **allegati al modulo A:** copia degli atti convenzionali o accordi sottoscritti ai sensi del d.Lgs. 267/2000, nelle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto, e copia di eventuali convenzioni e accordi sottoscritti con ulteriori enti pubblici nel progetto;
		3. il **modulo B “Proposta progettuale”** è debitamente compilato in tutte le sue parti, corredato da documentazione progettuale redatta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, approvata con Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, o con Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente. Nel caso di progetti presentati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), qualora l’istanza sia presentata da più di un ente territoriale, ciascuno approva tutti gli atti del modulo B;
		4. il **modulo C “Stima dei benefici ambientali”** contiene la descrizione e la stima ex-ante dei miglioramenti energetico-ambientali del progetto, l’attendibilità dei dati utilizzati al fine di consentire la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto e la bontà tecnica ambientale degli interventi previsti in termini di riduzione dell’utilizzo di fonti convenzionali, riduzioni di emissioni inquinanti e climalteranti, recupero di aree o impianti dismessi o non funzionanti;
		5. la documentazione comprovante la copertura finanziaria del progetto per la eventuale quota del costo complessivo del progetto non coperta dal finanziamento ministeriale richiesto. In particolare gli Enti Locali devono produrre una dichiarazione di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale con l’indicazione delle voci del bilancio dell’Ente pubblico che attestano la disponibilità finanziaria; eventuali partner pubblici devono produrre una dichiarazione di finanziamento siglata dal rappresentante legale o da un suo delegato;
		6. eventuali elaborati cartografici che riportino in scala adeguata l’evidenza della localizzazione delle iniziative previste;
		7. copie di eventuali decreti sindacali di delega;
		8. altra documentazione utile ai fini della valutazione del progetto.

2. Il Ministero può richiedere ai soggetti istanti la trasmissione di documentazione integrativa, da trasmettere entro 90 giorni dall’istanza secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 1 del presente decreto.

**Parte B:**

**Criteri di valutazione dei progetti**

Per la valutazione dei progetti si applicano i seguenti criteri:

1. **Criteri generali**: Qualità del progetto, determinata sulla base dei seguenti parametri:

* + - 1. *Fattibilità*: descrizione delle azioni da porre in essere e delle infrastrutture da realizzare, dalla quale risulti in particolare l’insussistenza di criticità tecniche, operative e amministrative alla realizzazione del progetto, nonché la sostenibilità e la durabilità nel tempo dello stesso;
			2. *Caratteristiche* *tecniche* *del progetto*: descrizione tecnica del progetto con particolare attenzione all’esaustività ed alla chiarezza dei dati ed informazioni utilizzati nonché alle tecnologie utilizzate;
			3. *Quadro economico*: descrizione dettagliata delle voci di costo con indicazione delle quantità e dei costi unitari; ammissibilità e congruità dei costi;
			4. *Monitoraggio*: descrizione delle attività e degli strumenti volti alla misurazione dell’effettivo grado di successo degli interventi posti in essere e dell’effettivo utilizzo delle infrastrutture realizzate con connessa misurazione dei dati richiesti per la valutazione ex post dei benefici ambientali;
			5. *Cofinanziamento*: livello di partecipazione al finanziamento del progetto con fondi propri o altri fondi pubblici;
			6. *Livello di progettazione*: dal livello minimo richiesto – pari al progetto di “fattibilità tecnica ed economica” – al livello auspicato – pari al “progetto esecutivo” - ciascun progetto presentato dovrà rispettare i requisiti previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 50/2016;
			7. *Integrazione tra gli interventi*: livello di integrazione e coerenza degli interventi previsti nelle tre aree di intervento: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici.
1. **Benefici ambientali attesi dalla realizzazione del progetto**: descrizione e stima ex-ante dei miglioramenti energetici e ambientali derivanti dal progetto, attendibilità dei dati utilizzati al fine di consentire la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di progetto e bontà tecnica ambientale degli interventi previsti in termini di:
	* + - 1. riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici;
				2. riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, dichiarata unitamente ad una dettagliata descrizione della metodologia di calcolo utilizzata;
				3. recupero di aree o impianti dismessi.

I punteggi da attribuire ai progetti sono determinati secondo le modalità di seguito individuate:

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERI DI VALUTAZIONE** | **GIUDIZI E PUNTEGGI** |
| **BASSO** | **MEDIO** | **ALTO** |
| **Criteri Generali** |  |  |  |
| 1. Fattibilità
 | 0 - 3 | 4 – 6 | 7 – 10 |
| 1. Caratteristiche tecniche
 | 0 - 5 | 6 – 10 | 11 – 15 |
| 1. Quadro economico (analisi dei costi)
 | 0 – 1 | 2 – 3 | 4 – 5 |
| 1. Monitoraggio
 | 0 – 1 | 2 – 3 | 4 – 5 |
| 1. Cofinanziamento
 | 0  | 1 – 2 | 3 – 5 |
| 1. Livello di progettazione
 | 0 – 3 | 4 – 7 | 8 – 15 |
| 1. Integrazione tra gli interventi
 | 0 – 7 | 8 – 14 | 15 – 20 |
| **Criteri per i Benefici ambientali attesi** |  |  |  |
| 1. Riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici
 | 0 - 2 | 3 – 5 | 6 – 8 |
| 1. Riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti
 | 0 - 4 | 5 – 8 | 9 – 12 |
| 1. Recupero di aree o impianti dismessi
 | 0 - 1 | 2 – 3 | 4 – 5 |
| **Punteggio Massimo** |  |  | 100 |